

N. R.G. 17881/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

VERBALE

Nella residenza del Tribunale di Bologna alla via Farini, 1

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17881/2016

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 18 maggio 2017, alle ore 11.08, innanzi al dott. Marco

D'Orazi, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv.

[REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]



Per [REDACTED] l'avv. e l'avv. ,  
oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Parte opposta insiste nella istanza di verificaione della  
scrittura.

Parte opponente così deduce: "si riporta integralmente all'atto  
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, spiegando la  
più ferma impugnativa in ordine alle difese ed eccezioni  
sollevate *ex adverso* nella comparsa di costituzione e risposta  
perché infondate in fatto ed in diritto riservandosi nei termini  
di cui all'art. 183 c.p.c. dei quali sin da ora si fa richiesta, di  
compiutamente controdedurre. In via del tutto preliminare, il  
procuratore dell'opponente [REDACTED] insiste affinché il  
giudice istruttore voglia disattendere la richiesta di concessione  
della provvisoria esecuzione invocata da controparte in quanto  
l'atto di coobbligazione che si assume essere stato sottoscritto  
dal Sig. [REDACTED] è stato ritualmente e  
tempestivamente, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2701,  
2702 e 2719 c.c., disconosciuto sicché detto reperto, sino a  
quando non sarà concluso il procedimento incidentale di  
verificaione, non potrà essere utilizzato *recte* considerato ai  
fini del decidere. Quanto alle deduzioni di controparte circa la



richiesta di concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto si evidenzia che l'ordinanza resa dalla Dott.ssa Candidi nel giudizio intrapreso dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] (R.G. 17880/2016) non è in alcun modo utilizzabile nel presente procedimento in quanto detto giudice ha chiaramente motivato la sua decisione sulle seguenti circostanze: a) il Coscione ha operato il disconoscimento di un preciso documento che, tuttavia, non era stato da esso sottoscritto per cui, all'evidenza, si trattava di una eccezione palesemente inammissibile; b) l'opposizione del [REDACTED] fondava esclusivamente su tale inammissibile eccezione; c) l'opponente Coscione nemmeno ha avuto cura di presenziare alla prima udienza. Ebbene tali elementi hanno indotto la dott.ssa Candidi ad adottare il suddetto provvedimento laddove nel caso di specie l'opposizione appare fondata su ben altre argomentazioni oltre che sul disconoscimento quali, appunto, la palmare violazione dal parte di [REDACTED] di norme imperative tra cui e nel minimo i citati artt. 1175, 1375 e 1956 c.c. con inevitabili conseguenze in termini di nullità della garanzia dedotta in lite. Occorre ancora considerare che la circostanza che la pretesa creditoria sarebbe sorta nei confronti



di un soggetto nelle more deceduto, il difetto assoluto di qualsivoglia notizia circa l'esistenza dell'obbligazione ed anche solo di conoscibilità dell'esistenza della stessa, l'oggettiva assenza di un interesse giuridicamente ed economicamente apprezzabile del [REDACTED] nell'assumere l'obbligazione per cui è causa, che certamente non può ravvisarsi nel fatto che questi avesse rivestito la carica di Presidente del C.d.A. della società proprietaria di un marchio commerciale, ed in ogni caso la considerazione dell'ulteriore circostanza che il decesso del [REDACTED] appunto, nemmeno consente di poter spendere una normale e compiuta attività difensiva impone di valutare con estremo rigore la richiesta di controparte che, lo si ribadisce, allo stato non è in alcun modo accoglibile stante la indiscutibile inutilizzabilità dell'unico documento su cui fonderebbe l'asserita creditoria per effetto, appunto, del disconoscimento. Il sottoscritto difensore si rimette integralmente al giudice in ordine alla opportunità o meno di riunire i giudizi alla prossima udienza.

Il giudice interpella le parti sulla questione della provvisoria esecuzione.

**La parte opposta richiede la provvisoria esecuzione.**



Vi si oppone la **parte opponente**, per le considerazioni esposta sopra.

Il giudice interpella le parti se intendano richiedere i termini di cui all'articolo 183 c.p.c.

Le parti rispondono affermativamente.

In ordine alla istanza di riunione, il giudice interpella la parte opponente.

La **parte opponente** si rimette a giustizia, per le considerazioni svolte sopra.

La **parte opposta** si rimette a giustizia, chiedendo tuttavia pronta decisione sulla provvisoria esecuzione.

Il giudice invita le parti a discutere sul profilo della provvisoria esecuzione.

Segue discussione.

Dopo discussione, il giudice emette il seguente provvedimento.

### **IL GIUDICE**

Rilevato che deve riservarsi sulla riunione alla udienza del 7 giugno p.v.;

Rilevato che deve concedersi provvisoria esecuzione;

Rilevato, in primo luogo, come il mero disconoscimento di scrittura, per giurisprudenza prevalente in questo Tribunale



(ad esempio: *F. it.* , 2017, I, 378) non sia di ostacolo alla concessione della provvisoria esecuzione, qualora sia richiesta verifica; la giurisprudenza ormai assestata è in questo senso; occorre solo brevemente richiamarla; la opposizione al decreto ingiuntivo non rende né nullo né fa venire meno lo stesso; pertanto, il decreto ingiuntivo esiste ed è dunque suscettivo di essere valutato, con la sentenza finale; eventuale nullità o infondatezza è assorbita dal motivo di gravame, che è la opposizione; la coppia di atti di parte disconoscimento-istanza di verifica non fa, da sola, venire meno la validità del decreto; pertanto, lo stesso è in grado di operare, anche nel senso della provvisoria esecuzione, fino alla eventuale revoca;

Rilevato che, in tali ipotesi, il giudice può valutare, sulla base di vari indici, la possibile fondatezza della opposizione; che, naturalmente, il disconoscimento è uno degli elementi che il giudice deve considerare, senza che tuttavia lo stesso abbia un effetto paralizzante;

Rilevato che, nel caso di specie, occorre riconoscere come da un canto il disconoscimento non sia della stessa parte sottoscrittore ma nei termini (inevitabilmente probabilistici) degli eredi; inoltre, la coerenza narrativa della ricostruzione di



parte opposta induce a ritenere più che possibile la genuinità della sottoscrizione;

Rilevato che tali indici sussistono; in particolare, è massima di esperienza che, di fronte a società a responsabilità limitata, vi siano spesso atti di coobbligazione dei soci o dei legali rappresentanti; si tratta di prassi, imposta dal contraente forte (e tuttavia legittima), che corrisponde all'*id quod plerumque accidit*;

Rilevato che tale è la situazione del [REDACTED] come da visura della società, oggi prodotta; che parte opponente, in sede di citazione, non ha chiarito la circostanza (oggi peraltro apparentemente ammessa, come da deduzioni a verbale che precedono, ancora non del tutto chiare); affermando in modo poco credibile (a differenza che in relazione alla sottoscrizione, che può non essere nota) di ignorare se abbia ricoperto cariche ed in quale società (pagina 4 della citazione);

Rilevato che la difesa fondata su altri parametri va affrontata in sede di merito e, tuttavia, non è sicuramente di pronta soluzione; infatti, anche ad ammettere la applicazione a questo contratto della ipotesi di cui all'articolo 1956 del codice civile, occorre invero rilevare come l'accertamento di tale fattispecie,



in primo luogo, difficilmente condurrà alla esclusione di qualsivoglia debito ma, al più, ad una riduzione; in secondo luogo ed in via decisiva, si tratta di profilo con prova non liquida, né scritta; richiederà, se ammesso, lunga istruzione;

Rilevato che, beninteso, la provvisoria esecuzione opera nei limiti indicati dallo stesso decreto ingiuntivo e cioè nei limiti dell'attivo ereditario;

Rilevato che occorre procedere rapidamente a consulenza grafologica; le parti valuteranno, attesa la natura impegnativa dell'atto di disconoscimento e della istanza di verificaione, se rinunciare all'una o all'altra (se rinunciato il disconoscimento, con riserva degli altri motivi di opposizione; se rinunciata la verificaione, con non utilizzabilità del documento); ciò alla luce di maggiori controlli che le parti vorranno effettuare entro il conferimento dell'incarico grafologico;

Rilevato che occorre concedere i termini di cui all'articolo 183 c.p.c.; tuttavia, è opportuno che questo avvenga all'esito della udienza già fissata per la riunione; ciò al fine di allineamento dei processi, nel caso di riunione;

### **PER TALI MOTIVI**

1. Riserva su riunione.





2. Concede provvisoria esecuzione al decreto, nei limiti di cui al decreto stesso, cioè nei limiti dell'attivo ereditario.
3. Dispone consulente tecnica grafologica.
4. Nomina consulente tecnico la dottoressa [REDACTED]
5. Fissa per il conferimento di incarico la udienza del giorno 25 maggio 2017 ore 12.00.
6. Ipotizza fin da ora il seguente quesito: *Esame atti. Esame documenti. Acquisizione presso qualsivoglia utile amministrazione di ogni utile documentazione. Acquisizione di largo confronto di scritture di comparazione. Per tutte le pubbliche amministrazioni e per tutti i pubblici depositari (es.: Notai; archivi notarili), la presente ordinanza ha valore di ordine di esibizione. Svolte tali attività preparatorie; DICA IL CONSULENTE, se la sottoscrizione del defunto sottoscrittore della polizza sia autentica (una o più sottoscrizioni)*
7. Concede acconto al consulente di euro 1.500,00, oltre IVA e Cassa. A carico di parte opposta, che richiede la verificaione.
8. Dispone che, dopo la prossima udienza del 25 maggio, la successiva udienza sia fissata al 7 giugno 2017, ore 10.19, per eventuale riunione con altri procedimenti.



9. Riserva la concessione dei termini 183 c.p.c. alla udienza del 7  
giugno 2017.

10. Letto alle parti in udienza.

Il Giudice

dott. Marco D'Orazi

